



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 2650

Seduta del 01/07/2024

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Alessandro Fermi di concerto con l'Assessore Guido Bertolaso

Oggetto

APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEI BANDI A CURA DI FONDAZIONE REGIONALE PER LA RICERCA BIOMEDICA (FRRB) AI SENSI DELL'ART. 4 DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE APPROVATO CON DGR 1670/2023 - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

I Direttori Generali Elisabetta Confalonieri Marco Cozzoli

I Dirigenti Dario Sciunnach Tommaso Mazzei



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RICHIAMATO lo Statuto di Autonomia della Regione Lombardia che all'articolo 10 riconosce il ruolo centrale e trainante della ricerca scientifica e dell'innovazione per il conseguimento dei propri obiettivi e stabilisce al comma 2 che la Regione valorizza, promuove e incentiva l'innovazione tecnica, scientifica e produttiva e gli investimenti nel campo della ricerca;

RICHIAMATO lo Statuto della Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica che all'articolo 2 (Scopo) prevede che la Fondazione abbia tra i suoi scopi quello di promuovere, nel settore delle Scienze della Vita, la ricerca scientifica e sanitaria anche con riferimento alle aree sinergiche e complementari individuate dalle politiche regionali;

RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII legislatura, approvato con DCR XII/42 del 20/06/2023, che individua nel sostegno alla ricerca e all'innovazione la priorità strategica delle politiche per l'ecosistema dell'innovazione lombarda e annovera tra i suoi obiettivi strategici i seguenti:

- OS 2.3.8 "Investire in innovazione e ricerca per migliorare le cure";
- OS 3.4.1 "Programmare e promuovere la ricerca e l'innovazione";
- OS 3.4.2 "Rafforzare l'innovazione, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico";

RICHIAMATE:

- la DGR n. IX/2401 del 26/10/2011, con cui la Giunta regionale ha deliberato la costituzione della "Fondazione regionale per la ricerca biomedica";
- la DGR n. IX/3966 del 06/08/2012, con cui la Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica è stata inserita nel Sistema degli enti regionali (SiReg) all'Allegato A2 della L.r. 30/2006, così come modificata dalla L.r. 14/2010;
- la DGR n. XI/5786 del 21/12/2021, con cui sono state approvate modifiche allo Statuto della Fondazione regionale per la ricerca biomedica, approvato con DGR n. X/5221 del 31.05.2016;
- la DGR n. XII/1670 del 28/12/2023, con cui è stato approvato lo schema di Accordo di cooperazione tra Regione Lombardia e Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica, sottoscritto digitalmente il 25/01/2024;

CONSIDERATO che la Fondazione regionale per la ricerca biomedica:

- ha lo scopo, ai sensi del suo Statuto vigente, di promuovere nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, nel settore delle Scienze della Vita, la ricerca scientifica e sanitaria anche con riferimento alle aree sinergiche e complementari individuate dalle politiche regionali, sostenendo attività di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e diffusione dei risultati della ricerca;

- in quanto costituita da Regione Lombardia, svolge unicamente attività di interesse pubblico che rientrano nell'ambito delle finalità istituzionali del fondatore nel campo della ricerca biomedica, dando attuazione agli indirizzi contenuti nelle leggi regionali relative ai temi oggetto dell'Accordo di Cooperazione, anche al fine di alimentare un sistema delle conoscenze a supporto delle politiche regionali e per l'implementazione della competitività del territorio lombardo nell'ambito delle Scienze della Vita;

PRECISATO in particolare che l'Accordo di cooperazione in essere, sopra citato, prevede all'art. 2 e all'art. 4 comma 1 che Regione, per il tramite della DG Università, Ricerca e Innovazione e della DG Welfare, approva le linee guida generali necessarie alla predisposizione dei bandi competitivi proposti dalla Fondazione introducendo altresì elementi sull'inquadramento normativo in materia di aiuti di stato;

ATTESO che Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica sostiene progetti di ricerca biomedica in diversi ambiti specialistici che rispondano a necessità mediche definite tramite bandi competitivi, rivolti a enti di ricerca pubblici e privati in ambito sanitario;

RICORDATO che con DGR n. 2601 del 24/06/2024 è stato approvato il Piano di azione 2024 della Fondazione;

RICORDATO altresì che i criteri attuativi del bando "From the bed to the bench: the way to innovation I edizione" sono stati approvati con DGR n. 2497 del 10/06/2024 nelle more dell'approvazione delle linee guida di cui all'allegato A parte integrante del presente atto;

DATO ATTO che:

- la dotazione finanziaria complessiva destinata alla Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica per bandi competitivi e progetti internazionali in ambito sanitario è definita nel suo ammontare massimo dalla delibera annuale che definisce gli indirizzi di programmazione del Servizio Sanitario Regionale, presentata dalla DG Welfare e dalla DC Bilancio e Finanza, che definisce altresì il contributo massimo destinato alle spese di funzionamento della Fondazione. Per l'anno 2024 la dotazione finanziaria è stata definita



Regione Lombardia

LA GIUNTA

dalla DGR n. 1827 del 31/01/2024 "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2024", che destina per l'attuazione del Piano d'Azione 2024 della Fondazione regionale per la ricerca biomedica fino ad un massimo di 27.700.000 euro, di cui fino ad un massimo 1.700.000 euro volti a riconoscere i costi di funzionamento della Fondazione;

- la dotazione finanziaria dei singoli bandi è definita dal Piano d'Azione annuale della Fondazione e comprende i costi diretti nella misura massima del 2%, connessi alle attività di revisione tra pari, di comunicazione e certificazione delle spese. Il Piano di Azione 2024 il PDA è stato approvato con la già citata DGR n. 2601 del 24/06/2024;

STABILITO che le linee guida di cui all'allegato A parte integrante del presente atto dovranno essere applicate da Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica per i bandi in programma nel 2024 e per i bandi di futura programmazione nel periodo di vigenza dell'Accordo di cooperazione incluse eventuali proroghe, salvo eventuali modifiche e integrazioni che dovessero rendersi necessarie e fatto salvo il bando "From the bed to the bench: the way to innovation I edizione", i cui criteri sono stati approvati con la citata DGR n. 2497 del 10/06/2024;

RICHIAMATO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento ai principi generali ed alla sezione dedicata alla categoria di esenzione degli aiuti a favore dell'innovazione dei processi e dell'organizzazione (artt. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12 nonché, con riferimento alle categorie esentate, articolo 25);

ATTESO che gli interventi ammissibili nell'ambito dei bandi competitivi di Fondazione sono progetti di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale di cui alle definizioni del Reg. UE n. 651/2014 e s.m.i, applicabili anche alla ricerca sanitaria di cui all'art. 12 bis del Dlgs 502/1992;

RICHIAMATE:

- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01) e in particolare il par. 2.5. Istruzione e attività di ricerca punti 31 e 32, per cui *"la Commissione ritiene che determinate attività svolte da università e da organismi di ricerca non rientrino*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

nell'ambito di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. Ciò vale per le loro attività principali, vale a dire: [...] b) le attività di ricerca e sviluppo svolte in maniera indipendente e finalizzate ad incrementare il sapere e migliorare la comprensione, e in particolare le attività di ricerca e sviluppo svolte in collaborazione; c) la diffusione dei risultati della ricerca. La Commissione ritiene che le attività di trasferimento del sapere (concessione di licenze, creazione di spin-off e altre forme di gestione del sapere prodotto dagli organismi o dalle infrastrutture di ricerca) abbiano carattere non economico qualora siano svolte da organismi o infrastrutture di ricerca (o da relativi servizi e filiali), oppure congiuntamente a organismi o infrastrutture di ricerca o per loro conto, e tutti i redditi da esse provenienti siano reinvestiti nelle attività principali di tali organismi o infrastrutture”;

- *la Comunicazione della Commissione Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione C(2022) 7388 final e in particolare il par. 2.1.1 punto 19 e successivi per cui la Commissione ritiene che determinate attività svolte da università e da organismi di ricerca non rientrino nell'ambito di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. In particolare (punti 20, 21) “se un organismo o un'infrastruttura di ricerca sono utilizzati tanto per attività economiche che non economiche, i finanziamenti pubblici rientrano nelle norme in materia di aiuti di Stato solo nella misura in cui coprono i costi connessi ad attività economiche. Se l'organismo o l'infrastruttura di ricerca sono utilizzati quasi esclusivamente per attività di natura non economica, il relativo finanziamento può esulare completamente dalle norme in materia di aiuti di Stato, a condizione che l'utilizzo economico rimanga puramente accessorio, ossia corrisponda a un'attività necessaria e direttamente collegata al funzionamento dell'organismo o infrastruttura di ricerca oppure intrinsecamente legata al suo uso non economico principale, e che abbia portata limitata. Ai fini della presente disciplina, la Commissione riterrà che tale sia il caso laddove l'attività economica assorbe esattamente gli stessi fattori di produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attività non economiche e la capacità destinata ogni anno a tali attività economiche non supera il 20 % della pertinente capacità annua complessiva dell'entità”;*

VALUTATO che per i bandi di futura emanazione della Fondazione:

- le agevolazioni concesse non rilevino per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, nel caso in cui il soggetto beneficiario dichiarati all'atto della domanda di non svolgere, nell'ambito del progetto,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

attività economica o di svolgere attività economica non prevalente, in base alle modalità specificate nell'allegato A;

- fatti salvi i casi di cui sopra, le agevolazioni saranno concesse ed erogate nel rispetto dei principi imposti dagli art. 1 (campo di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglia di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetto di incentivazione), art. 8 (cumulo), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 10 (revoca del beneficio dell'esenzione per categoria), art. 11 (relazioni), art. 12 (controllo) e art. 25 (aiuti a progetti di ricerca e sviluppo) del Regolamento (UE) n. 651/2014;

RITENUTO pertanto di stabilire che le agevolazioni per i bandi di futura emanazione della Fondazione saranno concesse nei limiti stabiliti dall'art. 25 del Regolamento Generale in esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 pubblicato sulla GUUE L 187 del 26/6/2014 e ss.mm.ii. e in ogni caso non potranno essere superiori a 25.000.000,00 euro per progetto, e saranno concesse a seguito di pubblicazione di apposito bando attuativo e solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione alla Commissione Europea;

DATO ATTO che, fatti salvi i casi che non rilevano per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii:

- le agevolazioni non saranno concesse ai soggetti privati che rientrano nella definizione di "impresa in difficoltà", di cui all'art. 2 punto 18, e/o appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1;
- saranno erogate subordinatamente alla verifica che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno nonché alla verifica del requisito della sede operativa in cui è svolto il progetto sul territorio regionale;

STABILITO che:

- le agevolazioni previste dai futuri bandi della Fondazione sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili sia come non aiuti che come aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis" nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalle rispettive regolamentazioni di riferimento;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- in attuazione della circolare del Dipartimento RGS n. 33 del 31/12/2021 e dell'art. 9 Reg. UE n. 2021/2041, per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo e nel rispetto delle disposizioni di cumulo non superando pertanto il 100% del costo dell'investimento;

DATO ATTO, conseguentemente, che i soggetti privati beneficiari dei futuri bandi della Fondazione dovranno dichiarare ai sensi del DPR n. 445/2000 di non trovarsi in difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Reg. UE 651/2014 e ss.mm.ii.;

VISTI:

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234, articolo 52, comma 3, e successive modificazioni;
- il decreto ministeriale 115/2017 del 31/5/2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di stato", ai sensi dell'articolo 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, 234 e successive modifiche e integrazioni;

DATO ATTO che la Fondazione garantisce il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e seguenti, e che le agevolazioni sui bandi che emanerà saranno concesse ed erogate dopo aver ottemperato agli obblighi di implementazione ed interrogazione del Registro Nazionale Aiuti in attuazione della L. 234/2012;

DATO ATTO che la Direzione competente riferisce circa l'acquisizione del necessario parere del Comitato di Valutazione degli Aiuti di Stato (di cui alla DGR n. 2340 del 20/05/2024 e al decreto del Segretario Generale n. 8804 del 10/06/2024) che si è espresso favorevolmente nella seduta del 25/06/2024;

RITENUTO di:

- approvare le linee guida generali per la predisposizione dei bandi competitivi, allegato A parte integrante del presente atto, come previsto dall'artt. 2 e 4 dell'Accordo di cooperazione;
- demandare a Fondazione la predisposizione, la gestione e i controlli sui bandi approvati con i Piani di Azione annuali in conformità alle linee guida di cui al punto precedente;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- demandare a Fondazione l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione relativamente ai bandi di futura emanazione di cui agli articoli 26 e 27 D.lgs. 33/2013;

RITENUTO inoltre di demandare al Dirigente pro tempore della Struttura Università Ricerca biomedica e MIND:

- la trasmissione della presente deliberazione alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., delle informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alla misura di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione;
- gli adempimenti ex art.8 (registrazione della misura di aiuto mediante il codice CAR) del citato decreto ministeriale 115/17;
- l'attuazione degli aiuti di cui al presente provvedimento a seguito dell'esito favorevole della procedura di comunicazione di cui al punto precedente;
- l'attuazione di ogni misura necessaria, comunicandola per tempo alla Fondazione, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del regolamento citato;

STABILITO che Fondazione – in raccordo con Regione – provvederà agli adempimenti ex art. 9 (registrazione dell'aiuto individuale mediante il codice di concessione COR/COVAR sul registro nazionale aiuti) e successivi per le finalità di cui all'art. 17 del medesimo decreto;

VISTE:

- la L.r. 34/78 e s.m.i., nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;
- la L.r. n. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

VAGLIATE e fatte proprie le predette considerazioni;

ALL'UNANIMITA' dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare le "Linee guida generali per la predisposizione dei bandi



Regione Lombardia

LA GIUNTA

proposti dalla Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica (FRRB)" allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di demandare a Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica la predisposizione, la gestione e i controlli sui bandi approvati con i Piani di Azione annuali in conformità alle linee guida di cui al punto precedente, salvo eventuali modifiche e integrazioni che dovessero rendersi necessarie e fatto salvo per il bando "From the bed to the bench: the way to innovation I edizione", i cui criteri sono stati approvati con la già citata DGR n. 2497 del 10/06/2024;
3. di stabilire che per i bandi di futura emanazione della Fondazione:
 - le agevolazioni concesse non rilevino per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, nel caso in cui il soggetto beneficiario dichiara all'atto della domanda di non svolgere, nell'ambito del progetto, attività economica o di svolgere attività economica non prevalente, in base alle modalità specificate nell'allegato A;
 - fatti salvi i casi di cui sopra le agevolazioni saranno concesse ed erogate nel rispetto dei principi imposti dagli art. 1 (campo di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglia di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetto di incentivazione), art. 8 (cumulo), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 10 (revoca del beneficio dell'esenzione per categoria), art. 11 (relazioni), art. 12 (controllo) e art. 25 (aiuti a progetti di ricerca e sviluppo) del Regolamento (UE) n. 651/2014 e saranno concesse solo a seguito di pubblicazione di appositi bandi attuativi e solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione alla Commissione Europea;
4. di dare atto che:
 - la dotazione finanziaria complessiva destinata alla Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica per bandi competitivi e progetti internazionali in ambito sanitario è definita nel suo ammontare massimo dalla delibera annuale che definisce gli indirizzi di programmazione del Servizio Sanitario Regionale, presentata dalla DG Welfare e dalla DC Bilancio e Finanza, che definisce altresì il contributo massimo destinato alle spese di funzionamento della



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Fondazione;

- per l'anno 2024 la dotazione finanziaria è definita dalla DGR n. 1827 del 31/01/2024 "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2024", che destina per l'attuazione del Piano d'Azione 2024 della Fondazione regionale per la ricerca biomedica fino ad un massimo di 27.700.000 euro, di cui fino ad un massimo 1.700.000 euro volti a riconoscere i costi di funzionamento della Fondazione;
- la dotazione finanziaria dei singoli bandi è definita dal Piano d'Azione annuale della Fondazione e comprende i costi diretti nella misura massima del 2%, connessi alle attività di revisione tra pari, di comunicazione e certificazione delle spese. Il Piano di Azione 2024 è stato approvato con DGR n. 2601 del 24/06/2024;
- il presente atto non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, oltre quelli già assunti;

5. di demandare al Dirigente pro tempore della Struttura Università Ricerca biomedica e MIND:

- la trasmissione della presente deliberazione alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., delle informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alla misura di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione;
- gli adempimenti ex art.8 (registrazione della misura di aiuto mediante il codice CAR) del citato decreto ministeriale 115/17;
- l'attuazione degli aiuti di cui al presente provvedimento a seguito dell'esito favorevole della procedura di comunicazione di cui al punto precedente;
- l'attuazione di ogni misura necessaria, comunicandola per tempo alla Fondazione, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del regolamento citato;

6. di dare mandato a Fondazione – in raccordo con Regione – per gli



Regione Lombardia

LA GIUNTA

adempimenti ex art.9 (registrazione dell'aiuto individuale mediante il codice di concessione COR/COVAR sul registro nazionale aiuti) e successivi per le finalità di cui all'art. 17 del medesimo decreto;

7. di dare mandato a Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica di procedere all'adempimento degli obblighi sulla trasparenza ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 in fase di approvazione dei bandi e degli atti conseguenti;
8. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui all'art. 26 comma 1 del D.lgs. 33/2013 come atto di criteri.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

TITOLO	<u>LINEE GUIDA GENERALI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI BANDI PROPOSTI DALLA FONDAZIONE REGIONALE PER LA RICERCA BIOMEDICA (FRRB)</u>
FINALITÀ	<p>Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica sostiene progetti di ricerca biomedica in diversi ambiti specialistici che rispondano a necessità mediche definite tramite bandi competitivi, rivolti a enti di ricerca pubblici e privati in ambito sanitario in forma singola o associata.</p> <p>Le iniziative proposte da FRRB dovranno essere a supporto delle politiche regionali nel settore Scienze della Vita e in coerenza con la programmazione triennale dell'attività di ricerca di Regione Lombardia prevista nella L.R. 23/11/2016, n. 29 ("Lombardia è ricerca e innovazione"), in attuazione della quale è stato approvato con DGR n. XII/ 1544 del 18/12/2023 il "Programma strategico triennale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico 2024-2026".</p> <p>Le iniziative promosse dovranno inoltre essere volte al perseguimento delle priorità di ricerca biomedica individuate nel Piano Sociosanitario Integrato Lombardo 2023 – 2027 approvato con DGR n. XII/1518 del 13/12/2023 nella definizione e nello sviluppo di nuove tecnologie, modelli di assistenza e di erogazione di servizi nel settore della salute per concretizzare la cosiddetta Medicina delle 5P (partecipativa, personalizzata, preventiva, predittiva, psico-cognitiva, verso un approccio basato sulla visione paziente-centrica), finalizzate a dare risposte veloci ed efficaci anche a future emergenze.</p>
R.A. DEL PRSS DI LGS.	<p>OS 2.3.8 "Investire in innovazione e ricerca per migliorare le cure"</p> <p>OS 3.4.1 "Programmare e promuovere la ricerca e l'innovazione"</p> <p>OS 3.4.2 "Rafforzare l'innovazione, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico"</p>
SOGGETTI BENEFICIARI	<p>Le iniziative potranno essere rivolte ai seguenti soggetti, in forma singola o associata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aziende Socio-Sanitarie Territoriali (ASST); - Agenzie di Tutela della Salute (ATS); - Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU); - IRCCS di diritto pubblico e privato, - Università; - organismi di ricerca che presentino tutte le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> a) riportare, tra i principali scopi sociali del proprio Statuto, la finalità della ricerca e la diffusione della conoscenza scientifica; b) svolgere, prevalentemente e in modo continuativo, attività di ricerca indipendente e di diffusione della conoscenza scientifica; c) essere dotato di strutture stabili, ambienti, locali e/o laboratori e strumentazioni idonee a svolgere attività di ricerca; d) impiegare personale qualificato e adeguato all'attività di ricerca; e) non contemplare, fra le sue attività, il finanziamento di ricerca tramite bandi competitivi. <p>Sono esclusi i soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all'articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013) pena la non ammissibilità alle iniziative, ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità;

	<p>- non siano in regola con la normativa antimafia vigente, ove applicabile.</p> <p>Fatti salvi i casi in cui le agevolazioni concesse non rilevino per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, le agevolazioni sono concesse nel rispetto dei principi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii a soggetti che non:</p> <ul style="list-style-type: none"> - operino nei settori esclusi dall'art. 1 Reg. UE 651/2014. - siano qualificabili come imprese in difficoltà ai sensi della definizione di cui all'art. 2 Reg. UE 651/2014. <p>Le agevolazioni concesse saranno erogate subordinatamente alla verifica che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.</p> <p>I beneficiari delle iniziative dovranno avere sede operativa in Lombardia.</p> <p>Nei bandi rivolti a soggetti in partenariato, università e organismi di ricerca potranno rivestire solo il ruolo di partner, mentre gli altri soggetti potranno essere sia partner che capofila.</p> <p>I singoli bandi potranno specificare ulteriori elementi relativi ai soggetti beneficiari, quali, a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eventuali limitazioni al numero di domande che possono essere presentate o al numero di progetti a cui si può partecipare; - requisiti minimi di expertise; - caratteristiche del gruppo di ricerca.
SOGGETTO GESTORE	<p>Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica è ente gestore, responsabile della predisposizione, pubblicazione del bando, delle fasi di gestione e controllo dei progetti ammessi e finanziati.</p> <p>La stessa è titolare autonomo del trattamento dei dati connessi alle relative procedure.</p> <p>Alla Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica sono demandati – in raccordo con Regione - gli adempimenti ex art.9 (registrazione dell'aiuto individuale mediante il codice di concessione COR/COVAR sul registro nazionale aiuti) e successivi per le finalità di cui all'art. 17 del decreto ministeriale 115/2017 del 31/5/2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di stato", ai sensi dell'articolo 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, 234 e successive modifiche e integrazioni.</p> <p>Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica è stata inserita nel Sistema degli enti regionali (SiReg) con la DGR n. IX/3966 del 06/08/2012 all'Allegato A2 della sopra citata L.r. 30/2006, così come modificata dalla L.r.14/2010.</p> <p>Ha tra i suoi scopi all'art. 2 dello Statuto approvato con Dgr 5786 del 21/12/2021, quello di: "promuovere, nel settore delle Scienze della Vita, la ricerca scientifica e sanitaria anche con riferimento alle aree sinergiche e complementari individuate dalle politiche regionali, sostenendo attività di ricerca fondamentale, ricerca applicata e sviluppo sperimentale, con particolare riguardo alla ricerca preclinica, clinica e traslazionale"</p> <p>Agisce in virtù dell'Accordo di cooperazione con Regione Lombardia approvato con DGR 1670/2023.</p>

DOTAZIONE FINANZIARIA	<p>La dotazione finanziaria complessiva destinata alla Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica per bandi competitivi e progetti internazionali in ambito sanitario è definita nel suo ammontare massimo dalla delibera annuale che definisce gli indirizzi di programmazione del Servizio Sanitario Regionale, presentata dalla DG Welfare e dalla DC Bilancio e Finanza.</p> <p>La delibera sulle regole di sistema definisce altresì il contributo massimo destinato alle spese di funzionamento della Fondazione.</p> <p>La dotazione finanziaria dei singoli bandi è definita dal Piano d'Azione annuale della Fondazione e comprende i costi diretti nella misura massima del 2%, connessi alle attività di revisione tra pari, di comunicazione e certificazione delle spese.</p>
FONTE DI FINANZIAMENTO	Risorse regionali
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE	<p>Sono finanziabili tramite bandi competitivi con fondi regionali progetti di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in ambito biomedico.</p> <p>Ai sensi dell'art.25 del Regolamento (UE) 651/2014, la parte sovvenzionata del progetto di ricerca e sviluppo deve essere integralmente compresa in una o più delle seguenti categorie di ricerca:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ricerca fondamentale; b) ricerca industriale; c) sviluppo sperimentale. <p>Le definizioni ai sensi dell'art. 2 del Reg. Ue 651/2014 relative agli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione sono le seguenti e si applicano anche alla ricerca sanitaria di cui all'art. 12 bis del Dlgs 502/1992:</p> <p>84) «ricerca fondamentale»: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;</p> <p>85) «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza, i big data e le tecnologie cloud).</p> <p>La ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in un ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di</p>

	<p>tecnologie generiche;</p> <p>86) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersecurity, i big data e le tecnologie cloud o hedge). Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi.</p> <p>Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, la prova e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.</p> <p>Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti;</p> <p>L'investimento minimo e massimo di ogni progetto e il contributo massimo concedibile sono stabiliti dal singolo bando anche in considerazione dell'intensità massima di aiuto applicabile.</p> <p>Le agevolazioni previste sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili sia come non aiuti che come aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis" nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalle rispettive regolamentazioni di riferimento.</p>
REGIME DI AIUTO DI STATO	<p>Nel caso in cui il beneficiario, in fase di presentazione della domanda, dichiara di svolgere, nell'ambito del progetto, esclusivamente attività non economiche o attività economiche meramente ancillari, ai sensi della Comunicazione UE 2016/C 262/01 punti 31 e 32, e della Comunicazione 7388/2022, in particolare par.2.1.1 punti 19 e successivi, l'intervento non rileva per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato e il contributo pubblico concedibile può arrivare fino al 100% delle spese ammissibili.</p> <p>Secondo quanto previsto dalla Comunicazione UE 2016/C 262/01 punti 31 e 32, la Commissione ritiene che determinate attività svolte da università e da organismi di ricerca non rientrino nell'ambito di applicazione delle norme in materia di</p>

aiuti di Stato. Ciò vale per le loro attività principali, vale a dire: (...) b) le attività di ricerca e sviluppo svolte in maniera indipendente e finalizzate ad incrementare il sapere e migliorare la comprensione, e in particolare le attività di ricerca e sviluppo svolte in collaborazione; c) la diffusione dei risultati della ricerca. La Commissione ritiene che le attività di trasferimento del sapere (concessione di licenze, creazione di spin-off e altre forme di gestione del sapere prodotto dagli organismi o dalle infrastrutture di ricerca) abbiano carattere non economico qualora siano svolte da organismi o infrastrutture di ricerca (o da relativi servizi e filiali), oppure congiuntamente a organismi o infrastrutture di ricerca o per loro conto, e tutti i redditi da esse provenienti siano reinvestiti nelle attività principali di tali organismi o infrastrutture;

Ai sensi della Comunicazione C(2022) 7388 final, in particolare par.2.1.1 punti 19 e successivi, la Commissione ritiene che determinate attività svolte da università e da organismi di ricerca non rientrino nell'ambito di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. Ciò vale se un organismo o un'infrastruttura di ricerca sono utilizzati tanto per attività economiche che non economiche, i finanziamenti pubblici rientrano nelle norme in materia di aiuti di Stato solo nella misura in cui coprono i costi connessi ad attività economiche. Se l'organismo o l'infrastruttura di ricerca sono utilizzati quasi esclusivamente per attività di natura non economica, il relativo finanziamento può esulare completamente dalle norme in materia di aiuti di Stato, a condizione che l'utilizzo economico rimanga puramente accessorio, ossia corrisponda a un'attività necessaria e direttamente collegata al funzionamento dell'organismo o infrastruttura di ricerca oppure intrinsecamente legata al suo uso non economico principale, e che abbia portata limitata. Ai fini della presente disciplina, la Commissione riterrà che tale sia il caso laddove l'attività economica assorbe esattamente gli stessi fattori di produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attività non economiche e la capacità destinata ogni anno a tali attività economiche non supera il 20 % della pertinente capacità annua complessiva dell'entità.

I beneficiari dovranno fornire i dati quantitativi di dettaglio utili a verificare che l'attività economica svolta nell'ambito del progetto assorbe gli stessi fattori di produzione delle attività non economiche e la capacità destinata ogni anno a tale attività economiche non supera il 20% della pertinente capacità annua complessiva dell'entità ai sensi della Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (Comunicazione della Commissione Europea 2022/C 414/01).

I beneficiari dovranno impegnarsi a:

- a) Diffondere agli enti del sistema sanitario i risultati della ricerca;
- b) Reinvestire in attività di ricerca gli eventuali utili, inclusi i diritti di privativa industriale derivanti da brevetti, nel limite del contributo pubblico percepito;
- c) Consentire l'uso gratuito dell'eventuale brevetto ai soli soggetti che fanno parte del servizio sanitario nazionale.

In relazione alla lettera b) è fatto obbligo ai beneficiari di comunicare a FRRB e a Regione Lombardia l'avvenuto deposito di domanda di brevetto in relazione ad un'invenzione frutto della ricerca finanziata ed eventuali trascrizioni che

trasferiscono la titolarità di diritti di proprietà industriale o la costituzione di diritti di garanzia sugli stessi. Nella stessa comunicazione il soggetto beneficiario dovrà indicare come intende investire eventuali utili derivanti dal brevetto. I controlli verranno effettuati da FRRB tramite interrogazione del registro brevetti e verifica dei dati contabili e di bilancio forniti dai beneficiari. FRRB potrà richiedere idonea documentazione volta a verificare l'assenza o il rispetto della soglia massima di attività economica consentita derivante dalle attività di ricerca finanziate dal progetto, in conformità alla dichiarazione rilasciata in sede di presentazione della domanda.

Nel caso in cui dai controlli effettuati risulti la non veridicità delle dichiarazioni sull'assenza di attività economiche, o il superamento della soglia massima dell'attività economica consentita, rilasciate in sede di domanda, verrà dichiarata la decadenza del soggetto beneficiario dal contributo con decreto di FRRB e verranno recuperati gli importi versati, maggiorati degli interessi legali ai sensi dell'art. 27 comma 4 L.R. 34/1978 e ss.mm.ii.

Il parametro per verificare la soglia massima di attività economica consentita sarà definito dal singolo bando.

Nei casi diversi da quelli sopra specificati, le agevolazioni saranno concesse ed erogate nel rispetto dei principi imposti dagli articoli 1 (campo di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglia di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetto di incentivazione), art. 8 (cumulo), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 10 (revoca del beneficio dell'esenzione per categoria), art. 11 (relazioni), art. 12 (controllo) e art. 25 (aiuti a progetti di ricerca e sviluppo) del Regolamento (UE) n. 651/2014. L'agevolazione costituisce un contributo a fondo perduto. L'intensità di aiuto per ciascun beneficiario non supera:

- a) il 100 % dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale;
- b) il 50 % dei costi ammissibili per la ricerca industriale;
- c) il 25 % dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale.

Le intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale possono essere aumentate di 15 punti percentuali se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito;
- il beneficiario si impegna a mettere tempestivamente a disposizione licenze per i risultati della ricerca di progetti di ricerca e sviluppo sovvenzionati che sono protette da diritti di proprietà intellettuale, a prezzi di mercato e su base non esclusiva e non discriminatoria, affinché le parti interessate del SEE possano farne uso.

Interventi ammissibili	<p>Sono finanziabili progetti di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in ambito biomedico, relativi ad aree tematiche che saranno individuate in collaborazione con la DG Welfare.</p> <p>I progetti dovranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - essere svolti in Lombardia, nella sede indicata dai beneficiari al momento della domanda, eventualmente variata in corso di realizzazione del progetto previa comunicazione; - avere impatto sul territorio lombardo. <p>Il termine massimo entro cui gli interventi dovranno essere realizzati sarà stabilito dal singolo bando. Sarà possibile richiedere una sola proroga, adeguatamente motivata, di massimo 12 mesi.</p> <p>I progetti dovranno essere avviati a partire dalla data di firma della Convenzione con FRRB ed entro i 30 gg successivi.</p> <p>Per i progetti che prevedono fasi di sperimentazione clinica sarà necessario richiedere ed ottenere il parere positivo alla sperimentazione clinica tramite Clinical Trials Information System (CTIS) ai sensi dell'art. 80 del Regolamento Ue 536/2014. FRRB, per consentire il perfezionamento della procedura di finanziamento e la firma della Convenzione, potrà richiedere, nel caso in cui non fosse ancora disponibile il parere favorevole, gli estremi della domanda presentata. Tale domanda dovrà essere stata presentata prima della comunicazione di avvio progetto, e pertanto entro e non oltre 30 giorni dalla firma della Convenzione con FRRB, pena la decadenza dal contributo concesso. L'approvazione della sperimentazione clinica da parte dell'Attività Regolatoria competente è condizione essenziale per il finanziamento del progetto. La stessa dovrà pervenire entro e non oltre 4 mesi dalla data di avvio del progetto. Nel caso in cui vengano apportate modifiche al protocollo del progetto, dette modifiche dovranno essere sottoposte alla valutazione di FRRB, che potrà approvarle a condizione che non comportino variazioni sostanziali al piano esecutivo originale, pena l'esclusione del progetto dal finanziamento.</p> <p>Per tutti i progetti che prevedono l'impiego di animali a fini scientifici sarà necessario richiedere ed ottenere l'Autorizzazione alla Sperimentazione Animale (IACUC), rilasciata dalla competente Direzione Generale del Ministero della Salute ai sensi del Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26. FRRB, per consentire il perfezionamento della procedura di finanziamento e la firma della Convenzione, potrà richiedere, se non fosse ancora disponibile l'approvazione IACUC, gli estremi della domanda presentata. Tale domanda dovrà essere stata presentata prima della comunicazione di avvio progetto, e pertanto entro e non oltre 30 giorni dalla firma della Convenzione con FRRB, pena l'esclusione del progetto dal finanziamento. L'Autorizzazione IACUC è condizione essenziale per il finanziamento del progetto, e pertanto la stessa dovrà pervenire entro e non oltre 4 mesi dalla data di avvio del progetto.</p>
SPESE AMMISSIBILI	<p>I costi ammissibili per i progetti di ricerca e sviluppo sono imputati a una specifica categoria di ricerca e sviluppo e rientrano in una delle seguenti categorie previste dall'art. 25 comma 3 Reg. Ue 651/2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto, anche tramite opzioni di costo semplificate; b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. i costi di ammortamento, noleggio o leasing di strumenti, attrezzature e beni sono ammissibili fino a un massimo del 20% delle spese di investimento ammesse; c) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai

	<p>fini del progetto fino ad un massimo del 10% dell'investimento;</p> <p>d) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto, fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 1, terza frase, (<<l costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate>>) tali costi dei progetti di ricerca e sviluppo possono in alternativa essere calcolati sulla base di un approccio semplificato in materia di costi, sotto forma di una percentuale forfettaria che può raggiungere il 20 %, applicata al totale dei costi ammissibili del progetto di ricerca e sviluppo di cui alle lettere da a) a c). In tal caso, i costi del progetto di ricerca e sviluppo utilizzati per il calcolo dei costi indiretti sono stabiliti sulla base delle normali prassi contabili e comprendono unicamente i costi ammissibili dei progetti di ricerca e sviluppo di cui alle lettere da a) a c).</p> <p>I singoli bandi specificheranno i sistemi di rendicontazione a costo semplificato e/o reale ed eventuali limiti percentuali sulle singole voci di costo.</p> <p>Ciascun partner, nel caso di progetti in partenariato, deve sostenere almeno il 15% dei costi del progetto. I singoli bandi specificheranno il contributo massimo riconoscibile per singolo partner o per il complessivo partenariato.</p> <p>Si precisa che, relativamente alla voce di spesa d) "spese generali supplementari e altri costi di esercizio, le spese relative a acquisto di materiali di consumo dovrà risultare effettivamente speso per almeno l'80% entro e non oltre i 180 giorni antecedenti la fine naturale o prorogata del progetto.</p> <p>Per quanto riguarda eventuali modifiche al piano finanziario si precisa che le variazioni tra una o più voci di costo del budget di un singolo beneficiario, entro un massimo del 30% per voce di costo, sono ammesse senza necessità di autorizzazione preventiva da parte di FRRB purché gli scostamenti siano motivati nella rendicontazione finale. Oltre tale limite sarà possibile richiedere un massimo di due rimodulazioni del budget durante l'intera vita del progetto. Sarà possibile richiedere l'ultima rimodulazione entro e non oltre 6 mesi dal termine del progetto. Resta fermo che il contributo concesso non può mai variare in aumento sia a livello complessivo che a livello di singolo partner, mentre al contrario potrà essere rideterminato nel caso in cui le spese rendicontate e ammesse risultino inferiori all'importo dell'investimento presentato e ammesso in fase di presentazione della domanda di contributo.</p>
TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA	Procedura valutativa a graduatoria

ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	<p>Le domande dovranno essere presentate a pena di inammissibilità sulla piattaforma “Gestione Domande di Finanziamento-Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica” nei tempi e nei modi che saranno indicati nei singoli bandi.</p> <p>La valutazione dei progetti presentati sarà effettuata entro 180 gg dalla presentazione della domanda, ai sensi dell’art. 2 comma 4 L. 241/1990 e ss.mm.ii. Il termine è ordinario.</p> <p>I progetti saranno selezionati tramite procedura ad evidenza pubblica di tipo valutativo a graduatoria (D. Lgs. 123/1998 art. 5/II) che prevede di regola:</p> <p>1) una prima fase istruttoria di ammissibilità formale (verifica dei requisiti soggettivi e della completezza documentale) e scientifica, a seguito della sottomissione della Proposta Preliminare entro i termini previsti. Per l’istruttoria formale FRRB dovrà verificare la regolarità contributiva dei soggetti richiedenti tramite acquisizione del DURC sia per i soggetti pubblici sia per i soggetti privati. Ai sensi dell’art. 83 D.Lgs n. 159/2011, FRRB è tenuta a chiedere la documentazione antimafia in caso di concessione di sovvenzioni di importo superiore a 150.000 euro a soggetti privati procedendo ai sensi dell’art. 88 D.Lgs n. 159/2011. Questa fase comporterà una prima valutazione scientifico/amministrativa interna con una possibile riduzione del numero di proposte, per mancanza dei requisiti formali/amministrativi e scientifici necessari per il passaggio alla seconda fase.</p> <p>2) Una seconda fase di valutazione prettamente scientifica di merito della Proposta Completa, che seguirà quanto previsto dal regolamento interno di FRRB (Procedura P02) per la parte relativa ai “Bandi two-stage”, e pertanto coinvolgerà due organi distinti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un gruppo di revisori nazionali e internazionali, di seguito denominati “referee”, che effettueranno la revisione dei progetti da remoto (3 per ciascun progetto, FASE 1); - un panel di esperti, di seguito denominato “Commissione Tecnico-Scientifica”, costituito da un minimo di 3 (tre) esperti scelti tra i revisori coinvolti nella fase precedente, previa disponibilità, a cui si aggiungerà, eventualmente, una Chair Person per facilitare la discussione. La Commissione effettuerà la valutazione finale dei migliori progetti selezionati durante un Consensus Meeting (FASE 2). <p>La valutazione scientifica verrà effettuata dal gruppo dei revisori “referee” secondo i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eccellenza - Impatto - Qualità ed efficienza <p>In base al punteggio massimo previsto nel bando.</p> <p>I criteri sopra elencati potranno essere modificati o integrati dai singoli bandi in base alla specificità delle finalità previste e potrà essere adottata anche una procedura di valutazione basata sulla presentazione della sola proposta completa.</p> <p>Potranno essere assegnati ulteriori punti come premialità in fase di istruttoria formale amministrativa in base ai criteri previsti dal singolo bando.</p>
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE	<p>L’erogazione del contributo avverrà in tre tranches:</p> <p>1. un anticipo fino al 30% dell’intero contributo assegnato al progetto. L’erogazione avverrà dopo l’inizio ufficiale del progetto e solo a seguito della ricezione da parte di FRRB di tutta la documentazione regolatoria prevista dal progetto; i</p>

	<p>soggetti privati, per l'ottenimento dell'anticipo, dovranno presentare idonea garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa); si evidenzia che ciascun ente beneficiario del finanziamento, ai fini del corretto e contestuale inizio del progetto, anticiperà la quota di finanziamento previsto, in attesa di ricevere la propria quota spettante;</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="645 292 2045 459">2. la successiva rata fino al 30% del contributo assegnato al progetto, erogabile solo in caso di approvazione da parte di FRRB della relazione scientifica intermedia e della rendicontazione economica intermedia al termine dei primi 18 mesi dall'inizio del progetto per spese rendicontate di almeno pari importo. La non approvazione comporterà la non erogazione della quota di finanziamento spettante, che sarà erogata assieme alla rata a saldo, se e solo a seguito delle approvazioni finali;<li data-bbox="645 496 2045 592">3. il saldo, una volta ottenuta l'approvazione da parte di FRRB, della relazione scientifica finale e della rendicontazione economica finale delle spese effettivamente sostenute e ammesse da tutti i beneficiari, accompagnata dalla certificazione dei costi effettuata da un revisore esterno. <p>Fatti salvi i casi in cui le agevolazioni concesse non rilevino per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, le stesse saranno erogate subordinatamente alla verifica che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.</p>
--	--